



COMUNE DI RIZZICONI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Area Tecnica

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

(articoli 176 e ss. d.lgs. n. 36/2023)

CPV - 92610000-0

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ DIDATTICO-SPORTIVE ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CAMPETTO POLIVALENTE DEL PARCO GIUDICE LIVATINO.

Il presente documento, ai sensi degli articoli 176 e seguenti d.lgs. n. 36/2023, contiene le norme relative alla disciplina delle modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, relative all'affidamento in concessione degli impianti sportivi in oggetto.

ART. 1 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi del "Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili, dei locali e degli spazi di proprietà comunale" (approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 07.02.2017) ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 26 luglio 2024 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'affidamento mediante avvisi pubblici dell'area esterna per attività didattico-sportive annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado e del campetto polivalente del Parco Giudice Livatino", questo Comune intende affidare a terzi in concessione il servizio di gestione, conduzione ed uso degli impianti sportivi comunale denominati:
 - Lotto 1: Impianto sportivo per la pratica del padel AREA SCUOLA SECONDARIA "G. CASELLA", costituito da n° 1 campo e area esterna per attività didattico-sportive, sito in via Capitolo;
 - Lotto 2: Impianto polifunzionale annesso al PARCO GIUDICE LIVATINO, oltre area limitrofa adibita a verde pubblico, sito in via Lepre;
2. Il servizio di gestione, conduzione ed uso dell'impianto sportivo comunale (**i due lotti funzionalmente autonomi potranno essere affidati al medesimo gestore o a due gestori differenti**) dovrà garantire per tutta la durata della concessione la destinazione d'uso della struttura e l'utilizzo pubblico della stessa.
3. Le condizioni del rapporto concessorio e gli oneri a carico del concessionario sono specificati nel CSA.
4. In particolare, il concessionario sarà tenuto a gestire l'impianto sportivo nel rispetto del "Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo" contenuto nella propria Offerta Tecnica e al rispetto delle clausole contenute CSA.
5. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, è determinato per ciascun lotto:
Lotto 1 (Impianto sportivo A) viene stimato in € 16.576,00 annui, per un totale di € 49.728,00= riferito alla durata massima di anni tre, oltre € 49.728,00, riferito dell'eventuale periodo di rinnovo di anni tre, per un totale pari ad € 99.456,00;

Lotto 2 - (Impianto sportivo B) viene stimato in € 8.276,00 annui, per un totale di € 24.828,00= riferito alla durata massima di anni tre, oltre € 24.828,00, riferito dell'eventuale periodo di rinnovo di anni tre, per un totale pari ad € 49.656,00.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale costituiti dai seguenti beni immobili, meglio identificati nelle allegate planimetrie generali (Allegati A e B):

1. Impianto sportivo per la pratica del padel AREA SCUOLA SECONDARIA "G. CASELLA", costituito da n° 1 campo e area esterna per attività didattico-sportive, oltre area limitrofa adibita a verde pubblico; l'impianto potrà ospitare tornei od eventi a carattere dilettantistico, non è, viceversa, idoneo ad ospitare eventi di carattere professionistico (Concessione dell'impianto fuori dell'orario del servizio scolastico, salvo preventivo nulla osta da parte della Dirigenza scolastica);
2. Impianto polifunzionale annesso al PARCO GIUDICE LIVATINO, oltre area limitrofa adibita a verde pubblico; l'impianto potrà ospitare tornei od eventi a carattere dilettantistico, non è, viceversa, idoneo ad ospitare eventi di carattere professionistico.

Gli impianti dovranno ospitare altresì il servizio di ristoro con area esterna a disposizione degli utenti, che dovrà essere realizzato dal concessionario o in forma di semplice distributore di bevande, o, in alternativa, con la realizzazione di un vero e proprio servizio bar. (Il Bar dovrà comprendere anche un annesso servizio igienico e essere dotato di impianto idrico e fognario opportunamente collegati alla rete comunali o dotati di pozzo nero a tenuta stagna. In alternativa potranno essere collocati dei bagni chimici).

ART. 3 - DURATA

L'affidamento ha una durata di anni tre con decorrenza dalla prima data utile a fronte del perfezionamento delle procedure di gara e di controllo.

Entro il termine di sei mesi dalla scadenza del terzo anno di vigenza contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto con il Concessionario per un ulteriore triennio. Tale facoltà potrà essere esercitata a seguito di apposita istruttoria, tenuto conto dell'adeguato livello delle prestazioni e dei risultati conseguiti nella corretta esecuzione del contratto, delle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e stabilite inoltre nei documenti costituenti l'offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.

ART. 4 – SUBAPPALTO

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.

E' data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sottoelencati e previa indicazione obbligatoria di voler subappaltare eventualmente i servizi nei limiti della norma, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:

- gestione bar-ristoro;
- manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edili, anticendio);
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

Resta inteso che l'attività di subappalto va comunque preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Possono partecipare, altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 38/2021, le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che svolgono attività sportiva compatibile con la destinazione dell'impianto sportivo.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le reti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d), del d.lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023 sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 36/2023.
7. In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023 possono eseguire la gestione con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d), del d.lgs. n. 36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

IMPORTANTE: Lo stesso O.E. è ammesso a partecipare a entrambe i Lotti funzionali, in quanto i due lotti possono essere concessi al medesimo soggetto.

ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 5 che alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta:

a) requisiti di carattere generale:

- Non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dalle medesime norme;
- Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
- Non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

b) requisiti di idoneità professionale:

- per le imprese iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con quelle oggetto della concessione;
- per le cooperative e i consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. n. 220/2002, e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
- per le associazioni e società sportive professionistiche/dilettantistiche: affiliazione alla FIGC o affiliazione alla FITP (a seconda del lotto da gestire);

- per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva: riconoscimento del CONI;

2. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nonché dalle consorziate per le quali gli stessi consorzi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023. In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- fatturato minimo annuo – riferito ad un esercizio ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività del concorrente – pari o superiore al valore medio annuo della concessione per cui si concorre - **Lotto 1 (Impianto sportivo A)** € 16.576,00 annui - **Lotto 2 - (Impianto sportivo B)** € 8.276,00 annui. Il fatturato minimo è richiesto in considerazione della necessità di garantire che il gestore sia in possesso di una solidità finanziaria che gli consenta di assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di capacità economica e finanziaria relativi al fatturato di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio;

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023, i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver effettuato servizi di gestione immobiliare e/o servizi analoghi di importo complessivo pari a quello oggetto di concessione, nell'ultimo triennio, per Pubbliche Amministrazioni o privati. (Tale requisito potrà essere ridotto in relazione all'effettiva costituzione dell'associazione da meno di tre anni).

In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito di capacità tecniche e professionali di cui al precedente punto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può affidarsi alla capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del presente disciplinare.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.
3. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di concessione. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio/REA.
4. L'ausiliario deve:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
5. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 – SOPRALLUOGO

1. Al fine di consentire ai concorrenti di formulare una offerta consapevole e maggiormente aderente alle necessità dei servizi oggetto della concessione, e quindi acquisire una esatta conoscenza di tutte le caratteristiche e dello stato di conservazione degli spazi da gestire e mantenere, è CONSIGLIATO il sopralluogo. Ad ogni buon conto non è richiesta attestazione di sopralluogo da allegare alla documentazione di gara.

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2. La gara in oggetto verrà espletata mediante procedura aperta e in modalità telematica attraverso il **Sistema Informatico MEPA, accessibile dal sito [http:// https://www.acquistinretepa.it/](http://https://www.acquistinretepa.it/)**
3. Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno abilitarsi alla procedura e registrarsi sulla piattaforma telematica Acquisti in rete PA, qualora non lo fossero già, secondo le modalità indicate nel medesimo portale.

La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 03/03/2025**. Non sarà possibile inoltrare istanze oltre tale termine.

4. Saranno escluse le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel comma 2, prive di firma digitale e/o prive della documentazione richiesta, fatta salva l'applicazione dei principi relativi all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023. Saranno parimenti escluse le offerte in cui la documentazione afferente ad una sezione sia erroneamente inserita in altra sezione. Saranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate.
5. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA

1. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, l'istante dovrà caricare sulla piattaforma, nella sezione di pertinenza, la documentazione di seguito indicata:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La busta virtuale "Documentazione Amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti o consorziandi in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito o di consorzio ordinario costituendo;
- b) Copia del certificato camerale e/o dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si ricavano le finalità del concorrente e le caratteristiche della propria struttura organizzativa;
- c) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, in cui dichiarare anche il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, sottoscritto con firma digitale;

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form mediante il link di collegamento, e ricaricato firmato digitalmente;

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma;

In caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE;

d) **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, secondo i principi di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella sezione denominata busta virtuale "Documentazione tecnica", la seguente documentazione:

PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, contenente in modo analitico, chiaro e univoco i seguenti distinti elementi:

- 1) Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo;
- 2) Profili organizzativi e composizione del concorrente;
- 3) Piano di programmazione sportiva;
- 4) Realizzazione del Bar/Servizi e Proposte migliorative del complesso polisportivo;

Il concorrente in particolare dovrà descrivere in modo dettagliato:

- 1.a) le modalità organizzative dei servizi di gestione e conduzione del complesso polisportivo, che dovranno essere improntate a garantire una offerta indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza ed imparzialità;
- 1.b) le modalità di esecuzione delle attività di pulizia e custodia dei beni concessi e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati durante l'intero periodo della concessione;
- 1.c) le modalità organizzative finalizzate all'adozione di pronte misure di presidio e sicurezza in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - 2.a) la struttura organizzativa e operativa del concorrente e del personale che il concorrente intende impiegare per la gestione dei servizi oggetto della concessione (saranno valorizzate ai sensi dell'atto d'indirizzo della Giunta comunale le strutture organizzative composte da società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente secondo le regole previste dal CONI);
 - 3.a) le attività sportive e quelle non sportive accessorie e/o complementari alle prime (sociali, didattiche, ricreative, musicali, culturali e del tempo libero) che il concorrente intenda promuovere all'interno del complesso polisportivo; il calendario di sviluppo annuale delle attività programmate e la previsione delle tariffe che saranno applicate ai terzi e le modalità con cui le tariffe saranno comunicate e condivise con l'Amministrazione comunale onde garantire la destinazione pubblicistica dei beni concessi;
 - 4.a) la descrizione della modalità di realizzazione della struttura dedicata al Bar/Ristoro e Box servizi da collocare nell'area di pertinenza dell'impianto, della fornitura delle attrezzature e/o degli arredi ulteriori a quelli già installati e in dotazione alle aree concesse;
 - 4.b) le proposte migliorative del complesso polisportivo dal punto di vista tecnico-qualitativo delle strutture e degli impianti esistenti, tra esse è compresa la facoltà del concessionario di effettuare lavori di riqualificazione di aree e beni di pertinenza dell'impianto sportivo per svolgere attività complementari coerenti a quelle principali oggetto del Programma di gestione e conduzione.

N.B. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di nuove opere o migliorie, il Concessionario deve munirsi, oltre all'autorizzazione del Comune, anche delle autorizzazioni necessarie per adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.

Il PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO dovrà essere sviluppato mediante una **Relazione per un numero complessivo non superiore a 30 facciate (formato standard: foglio A4)**. Qualora la documentazione venga suddivisa in più elaborati, si chiede, parimenti, di non superare le dimensioni complessive di cui sopra. La Commissione giudicatrice non valuterà le pagine eccedenti il numero sopraindicato.

AVVERTENZE Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e tutte le proposte migliorative sono realizzabili previo consenso, in forma di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da parte dell'Amministrazione comunale. L'affidamento dei lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio sarà soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 e alla normativa sopravvenuta vigente al momento dell'affidamento dei ridetti lavori.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, compilare l'Offerta economica nella busta virtuale "Offerta economica" come da indicazioni di seguito riportate e attraverso il **modello predisposto dalla Stazione Appaltante**.

L'"Offerta economica" dovrà essere formulata, **a pena di esclusione**, nel portale **in valore economico (€)** e non in ribasso percentuale, in quanto l'offerta è determinata a rialzo. **Nel modello allegato dalla Stazione Appaltante**. Dovrà altresì indicare il costo della propria manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Il canone annuo minimo posto a base di gara soggetto a offerta a rialzo è pari a:

- Lotto 1 (Impianto sportivo A): **€ 2.000,00 annuo (6.000,00 triennio)**;
- Lotto 2 (Impianto sportivo B): **€ 1.000,00 annuo (3.000,00 triennio)**.

L'offerta economica dovrà contenere:

- in cifre e lettere l'aumento offerto sul canone annuo posto a base di gara, da corrispondere al Comune di **Rizzoni**;
- l'indicazione in cifre dell'importo relativo ai propri costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023;
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, si procederà, in automatico al troncamento alla seconda cifra decimale.

Saranno escluse le proposte contenenti un'offerta economica inferiori rispetto al canone annuo posto a base di gara. La mancata separazione dell'offerta economica da quella tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

A corredo della offerta economica il concorrente dovrà produrre il **Piano economico-finanziario** relativo all'intera durata della concessione, redatto in ragione della propria offerta. Si precisa che la valutazione del piano economico-finanziario da parte della Commissione giudicatrice è volta a verificare l'attendibilità e la serietà della proposta del concorrente e la sua concreta fattibilità. Tale valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice non dà luogo all'attribuzione di punteggio ma rileva ai fini dell'ammissibilità delle offerte, sicché saranno escluse le offerte il cui piano economico-finanziario risulti gravemente carente e impreciso, pertanto inattendibile e inaffidabile per l'Amministrazione concedente.

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

1. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione rispetto al lotto al quale si partecipa.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, si precisa che non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare la concessione, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria.
4. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
5. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta dovranno essere presentati in lingua italiana.
6. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente disciplinare e dei suoi allegati.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di gara e gli eventuali atti successivi, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, da valutare alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di costruzione ed ammodernamento di impianti sportivi.

Art. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA GARA

1. La gara viene espletata mediante procedura ad evidenza pubblica tramite pubblicazione di avviso ai sensi della normativa vigente, sul sito internet del Comune di Rizziconi al link: <https://servizi.comune.rizziconi.rc.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente/?idsezioneam=88> e sulla piattaforma telematica MePA al link: <https://www.acquistinretepa.it/>
2. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Responsabile dell'Area Tecnica nomina apposita Commissione giudicatrice secondo la disciplina di legge vigente.

La Commissione sarà composta da tre membri ed è prevista la presenza di un segretario verbalizzante.

La Commissione di gara si riunirà, in seduta pubblica, mediante collegamento sulla piattaforma, nel giorno e all'orario fissati nella Determina di nomina commissione e/o indicati con apposita comunicazione in piattaforma, presso la sede del Comune di Rizziconi.

3. La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica e in modalità telematica, procederà:
 - a) alla verifica del rispetto dei termini per l'invio della istanza di partecipazione da parte dei concorrenti;
 - b) al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, provvedendo, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni formali, secondo i principi di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;
 - c) ad escludere dalla gara gli eventuali concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione previste dal bando o dalle altre disposizioni di legge vigenti o che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla Commissione;
 - d) all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica, e in seduta riservata a valutare la puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e assegnare i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati;
 - e) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - f) all'apertura, in seduta pubblica, delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, valutandole nel merito;

g) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle offerte e alla formulazione della proposta di graduatoria dei concorrenti.

4. L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

È facoltà della Amministrazione non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

La proposta di aggiudicazione è trasmessa dalla Commissione giudicatrice al Responsabile Unico del Progetto per le successive verifiche ed adempimenti.

Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE

1. La concessione viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e quantitativa.
2. L'aggiudicatario, tra i concorrenti partecipanti, è quello con il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione sotto descritti. I punteggi sono arrotondati alla prima cifra decimale. Il punteggio, relativo agli elementi di valutazione di cui all'art. 10, è così ripartito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
OFFERTA TECNICA	1. Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo Max punti 30 2. Profili organizzativi e composizione del concorrente Max punti 8 3. Piano di programmazione sportiva Max punti 12 4. Realizzazione del Bar/Servizi e Proposte migliorative del complesso polisportivo Max punti 30	MAX 80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA		MAX 20 PUNTI
TOTALE		100 PUNTI

3. **L'Offerta Tecnica** è soggetta ad un punteggio **fino a 80 punti**, risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi (anche detti "criteri" e "sotto-criteri") di valutazione:

1) Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo: punti 30

1.a) L'offerta è valutata con riguardo alle modalità organizzative dei servizi di gestione e conduzione del complesso polisportivo. In particolare saranno considerati: il grado di accuratezza, i dettagli tecnico- operativi e la completezza e sostenibilità del Piano delle attività di gestione e conduzione. L'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici. **Punti 10.**

1.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle modalità di esecuzione delle attività di pulizia e custodia dei beni concessi e alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati durante l'intero periodo della concessione. In particolare saranno considerati: le tempistiche degli interventi proposti; i dettagli tecnico-operativi delle attrezzature e delle modalità impiegate per le attività di pulizia e custodia; la rilevanza, la completezza e la sostenibilità economica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte. **Punti 10.**

1.c) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle modalità organizzative finalizzate all'adozione di pronte misure di presidio e sicurezza in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. In particolare saranno considerati: la capacità di individuazione delle possibili situazioni di pericolo e l'efficacia delle soluzioni proposte al fine di garantire il minore rischio per i fruitori del complesso polisportivo. **Punti 10.**

2) Profili organizzativi e composizione del concorrente: punti 8

L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione della struttura organizzativa e operativa del concorrente e del personale che il concorrente intende impiegare per la gestione dei servizi oggetto della concessione. Saranno valorizzate ai sensi dell'atto d'indirizzo della Giunta comunale le strutture organizzative composte da società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente secondo le regole previste dal CONI.

In particolare saranno considerati:

- i curricula di coloro che sono inseriti nell'organigramma della associazione/società/ente concessionario;
- il numero, le qualifiche professionali, le mansioni e le fasce orarie di presenza del personale indicato nel piano di programmazione sportiva;
- gli eventuali programmi di formazione e/o aggiornamento da realizzare.

3) Piano di programmazione sportiva: punti 12.

3.a) L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione delle attività sportive e di quelle non sportive complementari alle prime (sociali, didattiche, ricreative, culturali e del tempo libero) che il concorrente intende promuovere all'interno del complesso polisportivo. In particolare saranno considerati: individuazione delle attività sportive e non sportive proposte; attenzione al tema delle disabilità e della pratica della attività sportiva di soggetti svantaggiati; attività specifiche per la comunità all'interno della quale insiste l'impianto sportivo; categorie di utenti cui è aperta la fruizione dell'impianto. **Punti 6.**

3.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alla descrizione del calendario di sviluppo annuale delle attività programmate; dalla previsione delle tariffe che saranno applicate ai terzi e dalle modalità con cui le tariffe saranno comunicate e condivise con l'Amministrazione comunale onde garantire la destinazione pubblicitaria dei beni concessi. In particolare saranno considerati: piano di utilizzo settimanale per gli allenamenti e per lo svolgimento di tornei; il livello di specificazione dei giorni e degli orari proposti per le attività promosse indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate al soggetto che gestisce l'impianto; le articolazioni delle tariffe previste dal concessionario; le agevolazioni previste per determinate categorie di utenti. **Punti 6.**

4) Realizzazione del Bar/Servizi e proposte migliorative del complesso polisportivo: punti 30

4.a) L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione della modalità di realizzazione della struttura dedicata al Bar/Ristoro e Box servizi da collocare nell'area di pertinenza dell'impianto, della fornitura delle attrezzature e/o degli arredi ulteriori a quelli già installati e in dotazione alle aree concesse. In particolare saranno considerati: i dettagli tecnico-qualitativi delle strutture, delle attrezzature e degli arredi, il loro numero e il plausibile valore economico complessivo degli stessi. **Punti 20.**

4.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle proposte migliorative del complesso polisportivo dal punto di vista tecnico-qualitativo delle strutture e degli impianti esistenti, tra esse è compresa la facoltà del concessionario di installare nuove forniture per svolgere attività complementari coerenti a quelle principali oggetto del Programma di gestione e conduzione e da realizzare nel rispetto delle ordinarie procedure di legge. **Punti 10.**

La valutazione delle Offerte Tecniche sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun Commissario di gara, di un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo i giudizi di valutazione

riportati nella tabella seguente, relativamente a ciascuno dei criteri e sotto-criteri sopra elencati. Il valore medio di tali coefficienti sarà moltiplicato poi per il punteggio massimo attribuibile al criterio o al sotto-criterio.

Valore del	Giudizio di valutazione
0,000 – 0,199	Elemento non adeguato
0,200 – 0,399	Elemento poco adeguato
0,400 – 0,599	Elemento soddisfacente
0,600 – 0,799	Elemento più che soddisfacente
0,800 – 1,000	Elemento assai soddisfacente

La Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

Ad ogni concorrente, sulla base dei valori emergenti dall'analisi dell'offerta tecnica, la Commissione assegnerà per ciascuno dei criteri sopra indicati un livello di giudizio cui corrisponderà un coefficiente di valutazione secondo le modalità sopra descritte.

Il calcolo dell'offerta tecnica sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n= sommatoria.

A tal fine si precisa che: per gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le modalità della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50/80** per il punteggio tecnico complessivo.

4. **L'Offerta Economica** è soggetta ad un punteggio (POE_i) **fino a 20 punti**, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$POE_i = P_{max} * (C_i - C_{base}) / (C_{max} - C_{base})$$

dove:

- P_{max} è il punteggio massimo attribuibile (20 punti).
- C_{base} corrisponde al canone annuo posto a base d'asta - equivalente a euro 2.000 (lotto 1) e 1.000 (lotto 2).
- C_i è l'importo del contributo annuo presentato dal concorrente in esame.
- C_{max} è l'importo del contributo annuo più alto tra quelli presentati nelle offerte economiche.

5. In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento della concessione sarà pronunziato a favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente alla somma dei punteggi attribuiti ai pt. 1) e 4) dell'Offerta Tecnica.
6. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, di formulare la proposta di aggiudicazione.

Art. 14 - CONTRATTO

1. Il verbale di gara non costituisce contratto. L'esito della gara ha carattere di proposta di aggiudicazione e formerà oggetto di aggiudicazione mediante apposito Provvedimento di approvazione del verbale di gara. L'esito della gara e la stipula del Contratto sono in ogni caso condizionati alle risultanze delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale. L'esito sarà comunicato a tutti i concorrenti.
2. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà dell'Amministrazione comunale di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.
3. Le offerte Tecnica ed Economica dell'aggiudicatario sono irrevocabili sino alla stipula della Contratto che avverrà dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo che l'aggiudicatario avrà presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula.
4. All'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con il Comune di Rizziconi;
 - le polizze assicurative di cui al CSA;
 - la cauzione definitiva di cui al CSA;
 - gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto.
5. Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria.
2. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 10% del valore della concessione indicato nel presente disciplinare al netto dell'IVA. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.
3. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento in assenza di controversia.

Art. 16 – DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, si precisa che tutta la documentazione di gara è accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente comunale: www.comune.rizziconi.it - sezione "Bandi di gara e contratti". L'intera documentazione di gara è altresì disponibile sul Sistema Informatico MEPA, accessibile dal sito <https://www.acquistinretepa.it/>

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è prevista nella procedura telematica MePA, la sezione "Comunicazioni".

2. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate in forma anonima, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro le **ore 12:00:00 di giorno 24/02/2025.**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

IMPORTANTE: la Stazione Appaltante potrebbe utilizzare l'ambiente "Comunicati" per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o nella sezione "Comunicazioni" per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

3. Ai sensi degli artt. 29 e 90 del d.lgs. n. 36/2023 tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente. Il Comune di Rizziconi declina ogni responsabilità per la mancata ricezione da parte dei concorrenti di qualsivoglia comunicazione riguardante la procedura di gara, ove ciò sia dovuto all'assenza o all'errata indicazione della/delle PEC.

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Maria Abbia, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rizziconi: tel. 0966588939 – pec: prot@pec.comune.rizziconi.rc.it

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite al TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, rimanendo esclusa ogni altra competenza, compresa quella arbitrale.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente bando. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rizziconi, Piazza Marconi - Rizziconi PEC: prot@pec.comune.rizziconi.rc.it

Responsabile Area Tecnica

F.TO Arch. Maria Abbia